



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI LATINA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;  
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;  
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1023/2022 R.G. promossa

*da*

**RECCHIA GIOVANNI BATTISTA**, rappresentato e difeso dagli dal Prof. Avv. Valerio Vallefucio;

*contro*

**INPS**, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;

**FATTO E DIRITTO**

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).

Con ricorso depositato in data 1.04.2022, Recchia Giovanni Battista conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l'Inps al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere, per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, la contribuzione figurativa di cui all’art. 31 della L. 300/1970, con conseguente condanna della convenuta all’accredito dei rispettivi contributi figurativi ed emissione dell’estratto contributivo che riporti tale accredito.*

*In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui la domanda principale non dovesse trovare accoglimento, dichiarare l’INPS inadempiente agli obblighi allo stesso spettanti e di cui alla narrativa del presente atto, e conseguentemente dichiarare tenuto e condannato l’INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire il ricorrente per tutti i danni dallo stesso subiti nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia ovvero che potrà essere liquidata anche in separato giudizio, anche in relazione alla violazione del principio del legittimo affidamento.”*

Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l’Inps resistendo nel merito alla prospettazione attorea sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto e concludendo per l’integrale rigetto del ricorso con il favore delle spese.

Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all’odierna udienza e, all’esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate

Costituiscono circostanze pacifiche in causa:

- che il ricorrente, in data 20.02.2006 veniva assunto dalla FILCA CISL LATINA con contratto di apprendistato poi trasformato a tempo indeterminato in data 1.02.2008;
- che, in data 6.02.2009, il ricorrente veniva eletto come componente del Consiglio Generale Territoriale della FILCA CISL;
- che, in data 20.02.2009, il ricorrente si dimetteva dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la FILCA CISL LATINA;
- che, dopo circa due mesi, in data 23.04.2009, lo stesso veniva assunto dalla Ditta Di Leta Marino con contratto di apprendistato, poi trasformato a tempo indeterminato in data 16.11.2009;
- che il ricorrente, ritenendo di averne i requisiti, presentava istanze di accredito dei contributi figurativi ai sensi dell’art. 31 della l. 300/70 a decorrere dal 16.11.2009.

L'Inps, nel respingere le predette istanze, ha fatto applicazione di un criterio interpretativo del parametro normativo richiamato secondo il quale tale tipo di contribuzione a carico della collettività non potrebbe riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore *al momento della proclamazione* elettorale o dell'incarico sindacale, sia stato assunto *successivamente* nel corso dello svolgimento del mandato.

Ora, i presupposti normativi sicuramente richiesti per poter beneficiare della contribuzione figurativa da parte dei lavoratori che sono collocati in aspettativa non retribuita poiché ricoprono cariche sindacali sono:

- la sussistenza di un rapporto di lavoro consolidato e a tempo indeterminato;
- il collocamento in aspettativa sindacale con atto scritto dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi;
- che la domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata sia presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza.

Nel caso di specie questi presupposti ricorrono tutti, perché il ricorrente risulta aver tempestivamente depositato le proprie istanze di accredito contributivo in relazione ad un rapporto di lavoro, quello con la ditta Di Leta, che si era in effetti protratto per un periodo non inferiore ai sei mesi.

Il punto nodale della controversia riguarda però il *momento* della instaurazione del rapporto di lavoro.

L'opzione interpretativa sostenuta dall'Istituto resistente -che richiama il proprio messaggio Hermes n. 2548 del 2015- sembra infatti sottendere l'esistenza un ulteriore presupposto, ossia che il rapporto di lavoro su cui operare l'accredito contributivo figurativo *preesista* alla proclamazione del lavoratore.

Con ampie e pregevoli argomentazioni il ricorrente censura proprio tale impostazione ermeneutica, ritenendola ingiustificatamente restrittiva, priva di appigli letterali e per certi versi anche discriminatoria.

La tesi attorea, però, non persuade il Tribunale.

Il dato normativo offerto dall'art. 31 della l. 300/70 appare, in effetti, chiarissimo.

Per l'individuazione della platea dei beneficiari il legislatore si riferisce espressamente ai soli “*lavoratori*” e la forma ed il tempo verbale utilizzato nel successivo predicato, ossia il congiuntivo presente (“*che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre*

*funzioni pubbliche elettive” ...)* richiede una contestualità cronologica tra l’elezione e l’esistenza del rapporto di lavoro.

In altri termini, la disposizione si rivolge al lavoratore che, durante il rapporto di impiego, ‘*sia*’ chiamato a ricoprire incarichi elettivi ma non anche a quello che ‘*sia stato*’, in passato, proclamato.

È, quindi, l’opzione interpretativa sostenuta dal ricorrente ad apparire, semmai, ingiustificatamente estensiva, sia sul piano -come visto- letterale sia sul piano logico sistemico.

Non può negligersi, infatti, che aderendo alla tesi sostenuta dalla parte ricorrente si giungerebbe ad una dilatazione della platea dei beneficiari difficilmente controllabile, sicuramente permeabile a condotte elusive (si ponga mente al rischio di assunzioni fittizie o di comodo, poste in essere al solo scopo di consentire all’eletto di beneficiare della contribuzione a carico della collettività dopo un breve periodo di sei mesi), e fondata comunque su una incoerenza logica di fondo, e cioè sul contraddittorio contegno di chi, privo di occupazione e chiamato a ricoprire un incarico elettivo, decida dopo la proclamazione di intraprendere una attività lavorativa -evidentemente ritenendola compatibile con l’incarico elettivo- per poi accorgersi, non appena trascorso il periodo di sei mesi normativamente richiesto per ritenere ‘stabile’ quel rapporto di impiego, della necessità di fruire della aspettativa ex art. 31 e della contribuzione a carico della collettività.

Le considerazioni che precedono conducono a condividere la prospettiva interpretativa dell’Istituto ed a ritenere legittimi i provvedimenti di diniego impugnati, con conseguente reiezione di tutte le domande, anche di carattere risarcitorio, veicolate dal ricorso.

La novità e la complessità delle questioni scrutinate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Latina, in accoglimento del ricorso:

- **rigetta** il ricorso;
- **dichiara** integralmente compensate le spese di lite.

Latina, 18 aprile 2024

Il Giudice

*Umberto Maria Costume*